

	COMUNE DI CHIEVE Provincia di Cremona Via San Giorgio 28	
	Telefono 0373/234323 fax 0373/234086	

ORDINANZA N. 26 DEL 07/12/2021

R. O. Nr. 26 /2021 Pubbl. N.676/2021	O G G E T T O	ORDINANZA PER LO SGOMBERO NEVE stagione invernale 2021/2022
Prot. int. 9390/2021		

IL SINDACO

RICORDATO che ogni anno, nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate con conseguente necessita di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazione affinché non si crei, specie per le successive gelate, pericolo all'incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica circolazione;

CONSIDERATO che è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità, oltre ai servizi di sgombero neve e spargimento sale che saranno assicurati dall'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Leg.vo 285/92 e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato di cui al D.P.R.6.12.1999 n.495 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Municipale, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 12 maggio 2005;

ORDINA

Durante e dopo le nevicate i proprietari o conduttori di immobili a qualunque uso adibiti hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti detti immobili e, laddove il marciapiede non esista, di mantenere pulito uno spazio di larghezza sufficiente a garantire il passaggio dei pedoni per tutto il fronte di rispettiva pertinenza lungo le vie e le aree pubbliche o di uso pubblico, usando l'accortezza di liberare l'imbocco delle caditoie e dei tombini dalla neve , al fine di agevolare il deflusso delle acque derivanti dallo scioglimento;

I proprietari di immobili che abbiano tetti, davanzali, gronde e/o balconi aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di rimuovere con le dovute cautele la neve ed il ghiaccio che possano cadere al suolo e risultare pericolosi per il pubblico transito;

In caso di gelo i proprietari o conduttori degli immobili provvederanno a cospargere sui passaggi di cui al precedente punto 1, segatura, sabbia, sale o altro materiale antisdruciolevole atto ad evitare pericolo per i pedoni, evitando di gettare e spandere acqua che possa congelarsi;

E' vietato depositare su vie ed aree pubbliche o di uso pubblico la neve accumulatasi nei cortili o in luoghi privati;

In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 10, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

DEMANDA

Alla Polizia Locale di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che chiunque violerà le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 7 bis secondo comma del TUEL 267/2000 da Euro 25,00 a Euro 500,00 con le modalità di cui agli Art.17e 18 della 689/81.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni al PREFETTO della Provincia, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco (*Davide Bettinelli*)

DISPONE

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Polizia Locale di Chieve ;
- Ufficio Tecnico Comunale di Chieve;
- Stazione Carabinieri di Bagnolo Cremasco;

Dalla Residenza Municipale, li 07/12/2021


Il Sindaco
Davide Bettinelli